



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

*Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli*

**126/2014**  
**Ottobre/1/2014 (\*)**  
**Napoli 1 Ottobre 2014**

***Le Casse di Previdenza dovranno rifare i conti ed i bilanci previsionali. Infatti, la Corte di Cassazione bolla come "innovativa" la disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della legge di stabilità 2014 e, nel negare alla stessa la natura "interpretativa autentica", fa salvi i diritti acquisiti ante 2007 vietando, per l'effetto, l'applicazione del c.d. "pro-rata temperato".***

***Di seguito, una disamina della sentenza n° 17892 del 12/08/2014***

Le Casse dei professionisti che hanno tagliato pensioni attese dagli iscritti, cioè **senza rispettare pedissequamente il principio del pro rata** (*id*: non considerando quanto maturato con il sistema di calcolo precedente), all'indomani della Sentenza della Corte di Cassazione n. 17892/2014, devono rivedere tali decisioni.

A non reggere, davanti ai Giudici del Palazzaccio sono, in particolare, le riforme fatte dalla Cassa Ragionieri, che hanno completamente rivisto la quota retributiva della pensione, parametrandola sui redditi di tutta la vita lavorativa senza "*patrimonializzare*" il maturato sino a quel momento (*ergo*: *il diritto acquisito*), con il calcolo sui redditi dei migliori quindici anni nell'arco negli ultimi venti.

La "*clausola di salvaguardia*", contenuta nella legge di Stabilità 2014 (*id*: legge 147/2013, articolo 1, comma 488), non rende infatti legittime le delibere passate, che non applicano in modo preciso il *principio del pro-rata*, come stabilito dall'articolo 3, comma 12 della legge 335/1995.

In pratica, con la citata sentenza, la S.C. **non riconosce come norma di interpretazione autentica quella della legge di Stabilità 2014**, secondo cui il pro rata "*temperato*" – vale a dire usato come parametro tenuto semplicemente presente – è utilizzabile anche prima del 2007, quando il legislatore ha tentato, per la prima volta, di mettere al sicuro le decisioni restrittive delle Casse.

Pertanto, **la Cassazione ritiene innovativa** (non *interpretativa*) la norma della legge di Stabilità 2014, che non estrinseca una soluzione ermeneutica già contenuta nella legge del 2006. Né si può invocare, sempre secondo la sentenza *de qua*, **un motivo imperativo d'interesse generale che giustificerebbe una disposizione con portata retroattiva**: per questo, conclude la S.C., non si può che rigettare "***l'ingerenza del potere legislativo***".

Nel caso di specie, nella causa che vedeva contrapposti la Cassa ragionieri e un suo iscritto, **i Giudici del Palazzaccio hanno stabilito che la legge di Stabilità non salva le delibere ante 2007 con cui si è deciso di ricalcolare la quota retributiva della pensione in base ai redditi di tutta la vita lavorativa senza rispettare il principio del pro rata**.

Va rilevato che l'ente previdenziale, come molti altri hanno fatto successivamente, ha adottato provvedimenti di **riforma per garantire la sostenibilità dell'intero sistema**. Alla base c'è una situazione comune a tutto il sistema previdenziale, anche e soprattutto a quello pubblico, in cui i meccanismi adottati in passato si sono dimostrati insostenibili ma le correzioni determinano un **contrasto tra la necessità di far quadrare i conti e la richiesta di mantenere inalterate le regole preesistenti per i vecchi iscritti**.

Con la sentenza n. 17892/14, le Casse di previdenza privatizzate rimangono sempre più strette nella morsa fra equità (voluta da Giudici) e sostenibilità (imposta dal Legislatore), e diventa sempre più labile quell'autonomia pur prevista dalla Legge.

*Ergo*, la sentenza in esame non fa altro che aggiungere ulteriore incertezza ad un quadro normativo, già di per sé complesso.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**